



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2937 /DecA/ 55 del 03.12.2015

Oggetto: Disciplina del rilascio delle autorizzazioni alla pesca subacquea professionale per lo svolgimento di attività di allevamento di spugne di mare e disposizioni sul prelievo di spugne nel mare territoriale della Sardegna.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n.66;
- VISTA la Legge regionale del 7 marzo 1956 n. 37 , recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. 2937/55 del 03.12.2015

competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- VISTO il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e ss.mm.ii. e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;
- VISTO il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 e ss.mm.ii. in materia di pesca marittima;
- VISTI il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il D. Lgs n. 193/2007 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi (mitili, vongole, ostriche, ecc.), echinodermi (ricci di mare), tunicati (ascidie) e gasteropodi marini vivi (patelle, murici, lumache di mare, ecc.) provenienti da zone di produzione classificate;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. 2937/55 del 03.12.2015

1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29.05.2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale" e, in particolare, le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. 2937/55 del 03.12.2015

disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24 ottobre 1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 4 del 15 maggio 2007 "Definizione e delimitazione territoriale dei distretti di pesca" che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 3/2006, suddivide le acque del mare territoriale in cinque distretti di pesca definiti quali aree marino-costiere con caratteristiche il più possibile omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, individuate al fine di perseguire lo sfruttamento sostenibile delle risorse, contenere l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini e permettere l'attivazione di regole di gestione specifiche e concordate, nonché consentire l'attiva partecipazione degli operatori alla programmazione delle attività;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna" e in particolare l'articolo 11 (Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni), comma 2;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2764/DecA/118 del 29.10.2009 "modifiche e integrazioni Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 346/DecA/10 del 04.02.2010 "Disciplina della pesca subacquea nel mare territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna". Estensione del numero massimo di autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale nell'AMP "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" (Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009);

CONSIDERATO che il numero di autorizzazioni alla pesca professionale subacquea nel mare territoriale è contingentato e che il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, pari a 189, è già stato raggiunto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. 2937/55 del 03.12.2015

- CONSIDERATO** che l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale ha ricevuto alcune manifestazioni di interesse per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività di allevamento di spugne di mare;
- CONSIDERATO** che, ai fini dell'esercizio dell'attività, costituisce requisito fondamentale il possesso dell'autorizzazione per la pesca professionale subacquea, necessaria per consentire il prelievo di parti di esemplari naturali di spugne di mare, in aree di mare limitrofe, da porre in allevamento;
- RITENUTO** di prevedere che i rappresentanti o i dipendenti di imprese titolari di concessione demaniale marittima per attività di allevamento di spugne di mare possano richiedere l'autorizzazione per la pesca subacquea professionale di spugne di mare da utilizzare per l'attività di allevamento;
- RITENUTO** sulla base del principio di precauzione, di dover disciplinare le modalità di prelievo di esemplari di spugna nel mare territoriale, anche in considerazione della necessità di prevedere delle prime misure di gestione volte a salvaguardare tale risorsa con particolare riferimento alle specie di spugna inserite nell'allegato III della Convenzione di Berna, tra le quali la *Spongia officinalis*;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca (di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14) nella riunione del 26.03.2015 e, successivamente alla ricostituzione disposta con il Decreto del Presidente n. 94 del 12.08.2015, nella riunione del 13 ottobre 2015;

DECRETA

- ART.1** 1. I titolari o i dipendenti di imprese assegnatarie di concessione demaniale marittima per attività di allevamento di spugne di mare possono richiedere l'autorizzazione per la pesca subacquea professionale di spugne di mare, da utilizzare esclusivamente per l'attività di allevamento.
- ART.2** 1. La domanda per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale deve essere presentata in regola con l'imposta di bollo al Servizio Pesca e Acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, tramite il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. 2937/55 del 03.12.2015

modello allegato al presente Decreto (allegato A) specificando i quantitativi di prelievo previsti.

- ART. 3 1. Per ciascuna impresa titolare di regolare concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività di allevamento di spugne di mare possono essere rilasciate un massimo di n. 2 autorizzazioni per la pesca subacquea professionale di spugne di mare.
- ART. 4 1. Il richiedente deve possedere tutti i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale ai sensi della normativa vigente.
- ART. 5 1. L'autorizzazione è valida esclusivamente ai fini della pesca di spugne di mare e, in particolare, di sezioni di esemplari di spugna da utilizzare per l'attività di allevamento.
- ART. 6 1. E' vietata la commercializzazione del pescato da parte del titolare dell'autorizzazione.
- ART. 7 1. L'autorizzazione è valida nei compartimenti marittimi previsti nella licenza di pesca/attestazione provvisoria dell'unità d'appoggio nella disponibilità dell'impresa.
- ART. 8 1. I titolari dell'autorizzazione, utilizzando il format allegato al presente decreto (Allegato B) e la relativa cartografia (Allegato C), compilano giornalmente le statistiche del pescato e comunicano via pec i quantitativi di spugna prelevati con cadenza mensile all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale -Servizio Pesca e Acquacoltura - ai seguenti indirizzi: agricoltura@pec.regione.sardegna.it e agr.pesca@regione.sardegna.it.
- ART. 9 1. Nel mare territoriale l'attività di prelievo di spugne può essere effettuata esclusivamente in immersione mediante l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a sezionare gli esemplari senza recidere la parte adesa al substrato e con l'ausilio di una imbarcazione d'appoggio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Nel mare territoriale è vietata la raccolta di spugne mediante attrezzi trainati con imbarcazione o trainati anche a mano (quali draghe) - tali attrezzi non possono essere utilizzati né detenuti a bordo.
3. Nel mare territoriale è vietato l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unità di appoggio alla pesca subacquea professionale di R.O.V. (Remotely Operated Vehicles) sia per la ricerca che per il prelievo di spugne.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto n. 2937/55 del 03.12.2015

ART. 10 1. Per quanto non previsto specificamente dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore

Elisabetta Falchi